



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 04/03/2021

OGGETTO: Definizione conteziosi produttività 2015

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di MARZO alle ore 19:45, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 60 del 04/03/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
04/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(dott. Pierluigi CANNAZZA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
04/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **60** del **04/03/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Nel 2017 la quasi totalità dei dipendenti comunali avviava giudizio volto ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto a riscuotere le somme assertivamente dovute a titolo di produttività 2015;

subentrata l'attuale Amministrazione, nell'anno 2019, tutti i dipendenti con i rispettivi legali, e la parte pubblica, sottoscrivevano atto di transazione, in esecuzione di delibera di Giunta Comunale nr. 58 del 14.3.2019, in virtù del quale il Comune procedeva a corrispondere, in via anticipata ed in esecuzione dei decreti ingiuntivi, e salvo conguagli, le somme quantificate come produttività anno 2015 ed oggetto di contenzioso, concordando la chiusura del procedimento all'esito della definizione dei procedimenti della verifica della corretta costituzione dei fondi risorse decentrate anni 2015, 2016, 2017, 2018. Al nr. 4 della premessa della transazione veniva peraltro disciplinato anche il mancato rispetto dei tempi di esecuzione ed applicazione dell'accordo, specificando che, in tal caso ***"...il pagamento si riterrà effettuato in esecuzione dei decreti ingiuntivi e con animo di rivalsa da parte del Comune, all'esito della definizione dei giudizi pendenti"***, e che qualora dalla verifica dei fondi pregressi ***"...dovessero risultare somme a credito od a debito dei dipendenti, si procederà, se e quando sarà ultimato il procedimento, ai relativi conguagli"***

Il contenuto dell'accordo era legato alla piena conoscenza della rilevanza di eseguire la verifica della correttezza dei conteggi dei fondi risorse decentrate (nel rispetto del provvedimento del Commissario Prefettizio), andando i risultati ad incidere sull'importo spettante ai dipendenti sulla parte di fondo che finanzia la produttività, definendo peraltro anche gli aspetti sospesi relativi al contratto 2015 (dalla integrazione del fondo alla nuova sottoscrizione del decentrato, previa acquisizione parere del revisore). Chi ha introitato le cause a sentenza ben conosceva tali aspetti avendo sottoscritto una transazione che li narrava.

L'accordo transattivo e le ragioni che hanno sotteso la sua sottoscrizione, diveniva del resto fonte normativa, perché inserito nel contratto integrativo decentrato anno 2018 (c.d. contratto ponte), ed in quello sottoscritto a dicembre 2019, nei quali si conveniva che solo all'esito della esatta ricostruzione dei fondi si sarebbe potuta erogare la produttività (e definire quindi gli importi spettanti anche per l'anno 2015).

A seguito dell'introito a sentenza di alcuni giudizi, in pendenza di transazione, veniva adottata la delibera nr.232/2020 con la quale la Giunta invitava il Segretario Generale, in esecuzione alla delibera nr. 33/2017 della Giunta Comunale ed a quanto ivi stabilito, a convocare con urgenza la delegazione trattante per la sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato 2015, previa revoca di quello a suo tempo sottoscritto, che riportasse i dati corretti del Fondo risorse decentrate 2015, stabilendo il corretto utilizzo delle risorse di parte stabile e variabile. Veniva evidenziato che restava ferma la volontà della Amministrazione di risolvere, anche con verbale di conciliazione innanzi ai Giudici investiti dei procedimenti, ogni vicenda, purché, naturalmente, fossero rispettati i principi di legalità per come normativamente imposti e tracciati in svariate sentenze della Corte dei Conti;

successivamente, a seguito dello svolgimento dell'iter per come indicato da Aran, previo confronto con le OO.SS., con atto di Giunta nr. 05 del 14.1.2021, si forniva atto di indirizzo al fine di procedere alla verifica delle condizioni propedeutiche alla nuova sottoscrizione del CCDI anno 2015;

avendo, poi, i competenti uffici proceduto al ricalcolo dei fondi anni 1993/1999, 2003/2004, 2010/2019, dando seguito alla deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, si è proceduto alla corretta

quantificazione dei valori di costituzione dei Fondi per le Risorse decentrate, peraltro con il parere favorevole dell'organo di revisione contabile.

Veniva quindi individuata una ipotesi di utilizzo delle somme del fondo 2015, proposta e sottoscritta dalla delegazione trattante, con il verbale nr. 2/2021, l'unica ritenuta idonea a ricondurre a legittimità l'intero procedimento (anche nel rispetto del percorso individuato da ARAN), mantenendo peraltro inalterate le quote di produttività già erogate ed oggetto di giudizio;

Con deliberazione nr. 12 del 21.1.2021 si prendeva atto della determinazione del segretario Generale n.17 del 18.01.2021, avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate 2015. Determinazione utilizzi a destinazione vincolata" con la quale si determinavano tra l'altro gli utilizzi a destinazione vincolata. Con la suddetta determinazione si dava atto dello stanziamento della somma relativa al Residuo Fondo di parte stabile, al netto degli utilizzi vincolati, disponibile nell'anno 2015 per la contrattazione è pari ad € 43.574,61 - (€ 180.750,91 - € 137.176,30) - oltre oneri riflessi ed IRAP, si dava atto che la somma di € 24.084,15, oltre oneri riflessi ed IRAP, relativa al Fondo Straordinario 2015, veniva altresì stanziata e che la somma di € 78.170,44 relativa al Fondo parte variabile personale dipendente, oltre oneri riflessi ed IRAP, veniva stanziata sui capitoli di bilancio ad essa riferibile; che la somma di € 6.700,89, oltre oneri riflessi ed IRAP, (compensi legali sentenze favorevoli, con spese a carico di terzi) veniva altresì stanziata sui rispettivi capitoli; stesso discorso per la somma di € 950,62, oltre oneri riflessi ed IRAP, (compensi ISTAT). Si prendeva atto altresì del parere del Revisore Contabile attestato con verbale n.178 del 18.01.2021 acquisito agli atti dell'ente con protocollo n. 1638 del 19.01.2021. Si autorizzava, per cui, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a procedere alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per l'utilizzo del fondo 2015 nel testo allegato alla delibera, unitamente all'Ipotesi approvata dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale nella riunione del 14/01/2021 e corredato della Relazione Illustrativa a firma del Segretario Generale e della Relazione tecnico finanziaria a firma del Segretario Generale, nonché della positiva certificazione dell'Organo di revisione contabile rilasciata con verbale n. 178 del 18.01.2021 acquisita al protocollo generale al n. 1638 del 19.01.2021;

in data 25.1.2021 veniva sottoscritto il contratto decentrato 2015, le cui risultanze, alla luce dei conteggi effettuati e delle decisioni assunte a seguito del confronto tra parte pubblica e sindacale, consentivano di quantificare le somme dovute per produttività 2015 nella stessa misura erogata con la transazione (e quindi indicata nelle determinazioni poi revocate per le note ragioni);

ad oggi quindi il procedimento relativo alla erogazione produttività 2015, a seguito della nuova sottoscrizione del relativo CCDI munito di parere del revisore dei conti, può ritenersi definito con le stesse somme a suo tempo poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, per cui di fatto sul punto è cessata la materia del contendere (con efficacia ex nunc, atteso che al momento della proposizione dei ricorsi e prima della ricostruzione dei fondi e della nuova sottoscrizione del CCDI 2015 con il relativo parere del revisore, non avrebbe potuto definirsi il procedimento in maniera legittima). La Magistratura del lavoro in primo grado, anche nelle pronunce da ultimo depositate, con motivazioni non condivise, tanto da aver proposto appello contro i pronunciamenti, ha condannato l'Ente al pagamento delle spese e competenze di lite, ritenendo di disapplicare la revoca delle determinazioni, e quindi di obbligare il Comune a corrispondere le somme prescindendo dagli esiti del procedimento di revisione e sottoscrizione dei fondi (a suo tempo peraltro ancora in fase di definizione);

ad oggi, quindi, vi sono sei sentenze già emesse e non appellate, per quattro delle quali i legali che patrocinano hanno dichiarato di voler transigere, nel mentre due dipendenti non hanno inteso aderire alla transazione per come proposta tra le parti;

ben 18 giudizi saranno chiamati, per cui, qualora il Tribunale di Brindisi intenda confermare

l'orientamento ad oggi riportato in sentenza, vi è il rischio di soccombenza per €30.000,00 oltre accessori (spese generali 15%, c.p. 4% ed Iva se dovuta);

la transazione proposta prevede il pagamento della somma di €300,00 omnia per ogni giudizio non definito con sentenza (nr.18) per un totale di oneri a carico dell'ente pari ad €5.400,00, ed €400,00 per i giudizi già definiti con sentenza (quattro su sei dipendenti hanno accettato transazione per cui deve prevedersi un importo di €1.600,00 omnia) per un totale di €7.000,00;

in relazione alle quattro sentenze per le quali vi è condanna alle spese e competenze di giudizio (ed i cui resistenti hanno accettato accordo), considerando anche gli accessori di Legge, risulterebbe dovuto un importo pari ad €6.800,00 circa, cui dovrebbe aggiungersi il costo per le competenze da riconoscere all'Avvocato dell'Ente ai fini della difesa nei giudizi di appello;

partendo da tali premesse, deve prendersi atto che, sostenendo un onere complessivo di €7.000,00 (di poco superiore alle condanne già subite) l'Ente, aderendo alla proposta di transazione, definirà molti dei 22 giudizi pendenti, e non avvierà quattro giudizi di appello (con l'alea collegata ad una eventuale soccombenza), avendo nelle more acclarato l'an debeatur, conseguendo il risultato di non aver decurtato le somme che i dipendenti non avevano ricevuto sino al 2019 e per le quali quindi nessun rimborso sarà dovuto dagli stessi;

non può non prendersi atto che due dipendenti comunali, che avevano sottoscritto una transazione che prevedeva oneri legali a loro completo carico, pur avendo ricevuto la proposta di definire transattivamente la vicenda nelle modalità predette, non vi hanno aderito, per cui l'Ente dovrà proporre appello al solo fine di ottenere una riforma con riferimento alla ingiusta condanna al pagamento delle spese e competenze legali;

allo stesso modo, considerando le difficoltà legate ad una vicenda che ha visto interessate una amministrazione comunale nel 2015 e 2016, una gestione commissariale, e l'attuale Amministrazione, che ha implicato la rivisitazione di quasi trenta anni di fondi, non può non evidenziarsi il lavoro importante svolto da alcuni dipendenti comunali per giungere a tale risultato, la disponibilità dei legali che hanno effettuato personali rinunce pur di definire la vicenda e dei dipendenti che hanno aderito alla transazione, i quali, pur avendo ottenuto sentenza favorevole o potendo prevedere, se trattasi di giudizi non conclusi, in un orientamento uniforme del Tribunale di Brindisi (nell'alea che, per tutte le parti processuali, ha un giudizio di appello) hanno inteso porre fine ad una vicenda complessa ponendo al centro della decisione gli interessi della Comunità;

vista la nota inoltrata dall'Avv. Maria Rosaria Rizzo con la quale comunica le determinazioni concordate con i legali delle parti in causa acquisita al protocollo 6386 del 4.3.2021

Considerato che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013);

Rilevato, inoltre, che dalla giurisprudenza contabile emerge il principio in ragione del quale: "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e

come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa..." (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'atto di transazione per come proposto dall'Avv. Maria Rosaria Rizzo ed accettato dai legali che rappresentano i dipendenti, autorizzando la stessa a sottoscriverlo, fermo restando che si procederà a sottoscrivere il relativo verbale di conciliazione innanzi al Giudice del lavoro;
- 2) di prevedere la somma di €.300,00 omnia comprensiva da corrispondere al legale distrattario per ogni controversia ancora pendente, con rinuncia a qualsivoglia ulteriore richiesta e tacitazione della controversia;
- 3) di prevedere la somma di €.400,00 omnia complessiva da corrispondere ai legali distrattari per le controversie definite con sentenza, con rinuncia alle restanti somme già liquidate in sentenza e rinuncia a proporre appello;
- 4) di confermare l'incarico all'Avv. Rizzo Maria Rosaria al fine di proporre appello avverso le sentenze di primo grado in relazione alle quali i dipendenti non hanno inteso aderire alla transazione;
- 5) di dare mandato all'Avv. Maria Rosaria Rizzo di inoltrare comunicazione al legale dei dipendenti che hanno giudizi in grado di appello, al fine di proporre agli stessi le stesse condizioni di transazione accolte dai dipendenti che hanno aderito alla definizione bonaria dei giudizi;
- 6) di demandare al Segretario Generale l'adozione degli atti gestionali in esecuzione del presente atto unitamente all'assunzione del relativo impegno di spesa all'esito dell'individuazione dei dipendenti che intendono transigere e di fatto transigeranno la controversia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 05/03/2021 N. 369 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 05/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 05/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.